



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DELL'AREA vigilanza

N. 2 DEL 30-01-2024

Ufficio:

Oggetto: Divieto di sosta con rimozione forzata e regolamentazione della circolazione in occasione della sfilata dei carri di carnevale

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Pignatello Susanna

ORDINA

Vista la nota prot. n. 1332 del 23/01/2024 del presidente dell'Associazione "MERYVAN", inerente la proposta di svolgimento del Carnevale Torrese anno 2024;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 7 del 25/01/2024;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione di che trattasi, procedere alla modifica della regolamentazione, della circolazione veicolare e della sosta, in modo tale da istituire, nelle giornate del 04 e 13 Febbraio 2024, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, e il divieto di transito e sospensione temporanea della circolazione nelle seguenti vie:

via Mezzasalma, Via Tomasi di Lampedusa, Via Libertà, via XXI Ottobre, via Nazionale (dalla via Sfameni al Corso Sicilia), Corso Sicilia, Lungomare R. Livatino (dal Corso Sicilia alla via Prof. Sfameni), via Prof. Sfameni e Viale Europa (dalla Via Mezzasalma alla Via XXI Ottobre).

Atteso, quindi, che si rende necessario adottare un formale provvedimento di disciplina e regolamentazione della circolazione come innanzi meglio specificato;

Vista la nota prot. n. 1708 del 30/1/24;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/00 e s.m.i. ed avvalendosi delle funzioni attribuite con determina sindacale n. 18 del 29/12/2023;

Visto il D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii e il D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii;

Visto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la Sicurezza Stradale — recante protocollo n. 16742 del 25/02/2010;

ORDINA

che, **nelle giornate del 04 e 13 febbraio 2024**, per i motivi sopra esposti venga istituito:

il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 9,00 sino a chiusura manifestazione ed il divieto temporaneo della circolazione veicolare dalle ore 13,00 sino a chiusura manifestazione nelle seguenti vie:

- via Mezzasalma, Via Tomasi di Lampedusa, Via Libertà, via XXI Ottobre, via Nazionale (dalla via Sfameni al Corso Sicilia), Corso Sicilia, Lungomare R. Livatino (dal Corso Sicilia alla via Prof. Sfameni), via Prof. Sfameni e Viale Europa (dalla Via Mezzasalma alla Via XXI Ottobre);

Durante il periodo della sospensione temporanea della circolazione:

- è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto interessato dal transito della sfilata dei carri;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella momentaneamente interessata dal transito della sfilata, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
- fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele ad evitare pericoli per i partecipanti, nei limiti del possibile e sempreché ciò possa avvenire in condizioni di sicurezza, i divieti e gli obblighi sopra citati non si applicano ai cittadini residenti e/o dimoranti nelle vie interessate dalla sfilata per comprovate e specifiche esigenze, nonché ai veicoli e/o mezzi adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza. In caso di emergenze l'organizzazione è obbligata a sospendere la manifestazione tempestivamente;
- i provvedimenti della presente ordinanza possono essere temporaneamente sospesi per motivi di ordine e sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione;
- i provvedimenti saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione di segnaletica temporanea;

- in caso di inosservanza di quanto sopra descritto, saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.

DISPONE

la trasmissione della presente:

al Responsabile dell'Area I, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e per la trasmissione a:

- Responsabile dell'Area III per gli adempimenti di competenza;
- Questura di Messina;
- Alla Stazione Carabinieri di Fondachello Valdina;
- Al Presidente dell'Associazione Meryvan;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA DI VIGILANZA
Pignatello Susanna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE